

Associazione GRUPPO ARTEAM JOBEL TEATRO
Loc. Colle Migliarino snc 02030 Torricella in Sabina - Rieti
Codice Fiscale 06874921007
Partita Iva 01139080574



Verbale di Assemblea Ordinaria per modifica statuto per RUNTS

Verbale di Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 11.00, presso Torricella in Sabina (RI) Loc. Colle Migliarino snc – Sede dell'Associazione si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Jobel APS, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statuto

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prende la parola per illustrare la necessità di adeguare lo statuto dell'Associazione secondo la normativa per l'entrata nel Registro Unico del Terzo Settore.

Si richiede la registrazione in esenzione imposte bollo e registro art. 82 comma 3-5 del DGLS 117/2017.

Viene data lettura dello Statuto che viene approvato all'unanimità.

Si confermano nel consiglio direttivo:

- Roberta Palombo nata a Roma il 20/09/1972 – presidente
- Natalia Biarese nata a Roma il 20/09/1972 – vicepresidente e membro del consiglio direttivo
- Lorenzo Cognatti nato a Roma il 31/10/1967 – membro del consiglio direttivo
- Marinella Montanari nata a Roma il 28/06/1972 – membro del consiglio direttivo

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Natalia Biarese

ASSEMBLEA

Lorenzo Cognatti

Marinella Montanari

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio Territoriale di Rieti

N. 390
Serie 3E
Data 24 MAG. 2024

Corrispondenza
€ 0,00
(Euro)

☐ CEDOLARE SECCA

IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO
M. C. Mancini

Il Presidente

Roberta Palombo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"JOBEL APS"

Art. 1. Denominazione.

L'Associazione costituita è denominata: "JOBEL APS".

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni o modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2. Sede.

L'Associazione ha sede in Torricella in Sabina (RI), località Colle Migliarino s.n.c. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporterà modifica statutaria e potrà essere deciso dall'Assemblea in composizione ordinaria.

L'Associazione potrà costituire o chiudere, mediante delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie e/o sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni, anche all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3. Durata.

L'Associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 4. Scopi e finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l'Associazione ha per scopo la promozione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale ed in questo ambito si propone di portare avanti iniziative socio-educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Scopo dell'Associazione è quello di incentivare la diffusione della cultura e dello spettacolo, perseguendo anche finalità sociali per mezzo di azioni volte alla sensibilizzazione verso tematiche socio-culturali, all'accoglienza, alla prevenzione ed alla formazione della popolazione in generale e dei soggetti a rischio in particolare.

Art. 5. Attività.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi e delle proprie finalità sociali, eserciterà in via esclusiva o principale, sia presso la propria sede, che in altri luoghi di volta in volta individuati, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).
- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e l'associazionismo giovanile.
- La promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione.
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni

lu he
he MB

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. q) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017).

Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- produrre, coprodurre o realizzare su commissione spettacoli, concerti e video televisivi o cinematografici e patrocinare, organizzare e partecipare ad attività, manifestazioni, rassegne e festival di carattere culturale in Italia e all'estero, riguardanti la documentazione, la conoscenza, la critica e la sperimentazione nel campo dello spettacolo e delle connesse arti e del teatro per ragazzi, nonché la sensibilizzazione e la conoscenza di tematiche storiche, spirituali e sociali;
- promuovere seminari, corsi, incontri, visite culturali, caffè letterari, laboratori teatrali presso scuole pubbliche e private, enti religiosi e presso spazi propri o in locazione, volti al perseguimento delle finalità associative;
- fornire ogni tipologia di servizio tecnico, artistico o organizzativo per la realizzazione di eventi di carattere sociale o culturale direttamente gestiti dall'Associazione stessa o da soggetti terzi;
- collaborare e partecipare con enti e istituzioni pubbliche, private e religiose al fine della diffusione del patrimonio storico, culturale e spirituale in Italia e all'estero;
- realizzare progetti culturali rivolti alla Comunità Europea ed alla Comunità Internazionale finalizzati a favorire lo scambio interculturale e la ricerca di nuovi linguaggi;
- diffondere la cultura per mezzo di progetti multimediali ed editoriali;
- promuovere la cultura sportiva;
- promuovere il cinema e l'audiovisivo, l'educazione all'immagine in contesti scolastici e per un pubblico giovanile;
- promuovere l'associazionismo giovanile;
- promuovere e favorire le comunità giovanili ed ogni altra iniziativa e realtà volta alla crescita ed al benessere sociale, culturale e morale della società.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Tra le attività secondarie diverse che potranno essere esercitate dall'Associazione vi è quella di somministrazione di bevande ed alimenti. L'organo deputato all'individuazione delle ulteriori attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione, inoltre, si potrà avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli enti locali, le associazioni, le società, le istituzioni pubbliche e private o gli enti che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di appropriate convenzioni.

L'Associazione potrà, poi, per il raggiungimento dei propri scopi:

- proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie ed istituzioni che perseguono finalità che coincidono, anche solo in parte, con gli scopi dell'Associazione;
- avanzare proposte, progetti ed iniziative agli enti pubblici locali e nazionali, quali amministrazioni regionali, provinciali e comunali, municipi, assessorati alla cultura, assessorati ai servizi sociali, Provveditorati agli Studi ed Università, per un'adeguata programmazione degli interventi socio-culturali sul territorio;
- concorrere a bandi, concorsi, progetti, programmi e sottoprogrammi di enti pubblici, di enti privati, dell'Unione Europea, ed all'assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali e sociali;
- collaborare e stipulare convenzioni, o altre tipologie di contratti ed atti, con qualsiasi ente pubblico e/o aderire a qualsiasi ente privato che svolga attività in ambito locale, nazionale, dell'Unione Europea o internazionale, e con organi, movimenti o associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti;
- istituire un comitato tecnico scientifico, rappresentativo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che l'Associazione intende valorizzare;
- curare la pubblicazione di una rivista di cultura ed informazione e di riviste, libri ed articoli sui temi trattati all'interno dell'Associazione;
- aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali di natura diversa, aventi scopi affini, tali da favorire il

raggiungimento degli scopi sociali e culturali dell'Associazione stessa.

Associazione potrà, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Associazione potrà richiedere prestiti, finanziamenti rivolgendosi a Istituti bancari per attività di interesse generale o per progetti specifici. Tutte le attività saranno svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione potrà avvalersi anche di volontari non soci nello svolgimento delle proprie attività. Ai volontari possono essere rimborsate all'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese a tipo forfetario. L'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sarà ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 6. Requisiti per i soci.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, che le persone giuridiche e le associazioni di fatto. I soci possono essere:

- **Soci Fondatori.** Sono Soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione e coloro che, successivamente, con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro attività fattiva svolta nell'ambiente associativo;
- **Soci Operativi.** Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa stabilita dal Consiglio stesso;
- **Soci Onorari.** Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera in favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- **Soci Sostenitori o Promotori.** Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 7. Criteri di ammissione e diritti e doveri dei soci.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'Associazione. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione per i minori dovranno essere presentate da un genitore o da chi ne fa le veci.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e darne comunicazione all'interessato. Questi potrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Tra tutti i soci esiste parità di diritti e doveri. Tutti i soci sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa. Soltanto i soci in regola con il versamento della quota associativa potranno prendere parte alle attività sociali. La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Qualora non vi fosse nessuna determinazione, rimarrà valido l'importo in vigore per l'anno precedente. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasferibili a nessun titolo e non sono soggetti a rivalutazione. La partecipazione sociale non è collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Sono escluse espressamente forme di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci hanno il diritto di voto nell'Assemblea. Tale diritto può essere esercitato, in particolare, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Tutti i soci, se maggiori di età, hanno diritto di proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Qualora la richiesta riguardi il libro predisposto dall'organo di controllo eventualmente nominato, dovrà essere rivolta direttamente ad esso. Il diritto di esame dei libri sociali potrà essere esercitato presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. In particolare, il socio interessato dovrà contattare il Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data nella quale intende accedere ai libri sociali. Tale accesso potrà essere effettuato grazie all'intervento del Presidente medesimo o di altra persona da lui delegata.

Art. 8. Recesso ed esclusione dei soci.

Handwritten signatures and initials:
M/M, LC, RD, MB

qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. Il recesso dell'associato può avvenire qualsiasi momento e deve essere comunicato tramite una dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione ha effetto immediato. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale per oltre sei mesi dalla ricezione della comunicazione scritta di sollecito;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o ponga in essere comportamenti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. L'esclusione per morosità viene annotata automaticamente al verificarsi del decorso del termine semestrale predetto, senza nessuna necessità di parere o liberazione del Consiglio Direttivo e senza necessità di comunicazione alcuna, formale o informale, all'interessato. In eccezione del caso di esclusione per morosità, l'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l'associato interessato, e la delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea. Il ricorso deve essere trasmesso al Presidente dell'Associazione e sospende la delibera di esclusione. Deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta. L'associato escluso con provvedimento definitivo non può essere più ammesso. L'associato escluso per morosità non può presentare ricorso, ma può semplicemente iscriversi nuovamente, pagando la quota associativa. I soci che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi dall'Associazione non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Art. 9. Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti, se nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 10. L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, laddove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna. La scadenza può essere prorogata in presenza di necessità organizzative. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione. E', inoltre, convocata ogni qualvolta sia fatta richiesta dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Il Presidente dell'Associazione, o una persona dallo stesso a ciò delegata, provvede alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta ed alla celebrazione dell'Assemblea medesima entro i successivi quindici giorni. La convocazione è effettuata comunque con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante avviso da affiggersi nei locali della sede e mediante e-mail indirizzata dal Presidente ai soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea con riferimento alla prima convocazione e all'eventuale seconda convocazione, che dovrà comunque essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. I soci minori di età sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di Segretario sono svolte da persona intervenuta nell'Assemblea scelta dalla stessa Assemblea. Le delibere dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e reso pubblico mediante affissione presso i locali della sede dell'Associazione. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e devono essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. I soci hanno diritto a consultarle e a chiederne eventualmente copia. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Anche per l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio o sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al

- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano. Le deliberazioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci, compresi quelli dissenzienti o assenti. All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, se redatto, e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- approvare gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e deliberare sulla loro modifica;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori e deliberare sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare sulle materie per le quali è stata specificamente convocata.

Art. 11. Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo costituito da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, compreso il Presidente, scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed ogni membro può essere rieletto. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci in composizione ordinaria. In caso di impedimento di un proprio componente a svolgere le sue funzioni per un periodo superiore a tre mesi, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti. In ogni caso il nuovo consigliere decade dall'incarico insieme agli altri che sono in carica al momento della sua nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Pertanto, esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità sociali, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare tra i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo un Presidente ed un Vice Presidente;
- deliberare riguardo all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale previsto all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte dall'Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- stabilire la quota associativa dovuta dai soci;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese sostenute per le attività svolte in favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- predisporre gli eventuali Regolamenti che, nel rispetto delle norme del presente Statuto, regolino gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione e che siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea in composizione ordinaria;
- nominare apposite commissioni consultive o di studio ed approfondimento, composte da soci, ed eventualmente non soci, aventi competenza tecnica nei rami di interesse dell'Associazione. Di tali commissioni dovranno essere specificate le funzioni, i componenti ed i responsabili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia sulla quale deliberare, o quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Il Consiglio viene convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con le medesime modalità dell'Assemblea. Affinché le riunioni del Consiglio Direttivo siano valide è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte da persona intervenuta alla riunione designata da chi presiede la riunione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12. Il Presidente.

Mm
LC
AB
MB

residente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci dell'Associazione, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. presenta l'Associazione, dirige e coordina tutte le attività, convoca le Assemblee degli associati ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze. Propone al Consiglio Direttivo un Vice Presidente. residente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi, anche in giudizio, ed ha la firma sociale. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, può esercitare poteri di straordinaria amministrazione. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di dimissioni o di decadenza, il Consiglio Direttivo provvede a nominare un nuovo Presidente. In caso di sua assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente spettano al Vice Presidente.

13. Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

14. Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere, altresì, nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Rimangono in carica per tre anni. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la redazione di esso sia obbligatoria, sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 117 del 2017. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

15. Entrate dell'Associazione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai soci fondatori. L'Associazione ha le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dalle seguenti fonti:

- quote associative e contributi degli associati;
- sovvenzioni europee, statali, regionali, provinciali e comunali o di altre istituzioni pubbliche;
- contributi di istituti o singoli soggetti privati;
- proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività riguardanti lo scopo dell'Associazione;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, sempre secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale svolte dall'Associazione;
- versamenti, donazioni o lasciti di terzi o associati.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione. I singoli associati, inoltre, non possono pretendere, in caso di recesso, una quota del fondo comune. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o comunque denominated a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominated, per lo svolgimento delle attività indicate nello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16. Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga per eventuali necessità organizzative. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione di esso, così da poter essere consultato da ogni associato. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominated sono di importo inferiore a 220.000 Euro, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Associazione nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio dovrà essere depositato

presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato agli organi competenti, così come la dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle normative civili e fiscali in materia. Qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, nei medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

Art. 17. Modifiche, scioglimento e liquidazione.

Eventuali modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. Le modifiche, per essere valide, devono essere approvate nell'Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria. In questa sede, verranno anche nominati uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i soci, i quali agiranno seguendo le modalità ed esercitando i poteri attribuiti dall'Assemblea straordinaria. La medesima Assemblea delibera, altresì, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, nei limiti sotto indicati. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18. Rinvio.

Per tutto ciò che non sia stabilito nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, alla Legge n. 106 del 6 giugno 2016 ed al Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Art. 19. Disposizione transitoria.

Resistendo che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione / migrazione dell'Associazione nel medesimo, o l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente – Roberta Palombo

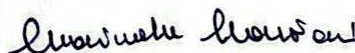


Il Consiglio Direttivo

Lorenzo Cognatti



Marinella Montanari



Natalia Biarese

